



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per l'uso e la gestione degli
Impianti Sportivi Comunali

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°63 del 06/10/2016)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Attività dell'amministrazione comunale riferite al sistema sportivo locale.
- Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Gestione ed utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 6 - Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli impianti sportivi.
- Art. 7 - Domanda di utilizzo degli impianti
- Art.8 - Scelta dell'assegnatario
- Art. 9 - Priorità di assegnazione dell'utilizzo
- Art. 10 - Durata di utilizzo
- Art. 11 - Tariffe di utilizzo degli impianti
- Art. 12 - Utilizzo dei depositi
- Art. 13 - Utilizzo sporadico degli impianti
- Art. 14 - Utilizzo delle strutture sportive scolastiche
- Art. 15 - Rilascio del N.O. per l'utilizzo di impianti per attività agonistica
- Art. 16 - Verifica stato dei luoghi
- Art. 17 - Spazi pubblicitari
- Art. 18 - Utilizzo dell'impianto sportivo
- Art. 19 - Obblighi dell'utilizzatore
- Art. 20 - Installazioni particolari
- Art. 21 - Controlli e verifiche
- Art. 22 - Sospensione dell'assegnazione di utilizzo
- Art. 23 - Decadenza e revoca
- Art. 24 - Recesso
- Art. 25 - Garanzie
- Art. 26 - Destinazione dei proventi
- Art. 27 - Modalità e criteri per le assegnazioni orarie
- Art. 28 - Rinvii
- Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione norme

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, secondo quanto disposto dall'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002 n°289, dalla legge regionale Lazio 20 giugno 2002, n°15, recante *"Testo unico in materia di sport"* e dalla legge regionale 06 Aprile 2009, n°11 *"Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport"*.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune di Gaeta promuove e attua iniziative e interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio del Comune e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine, l'Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi.
4. Il Comune, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva di cui all'art. 60, lett. a, del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 e, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3

Attività dell'amministrazione comunale riferite al sistema sportivo locale.

1. Il Comune interviene nel sistema sportivo locale attraverso una compiuta programmazione e sostiene i soggetti che vi operano, mediante la messa a disposizione di adeguati impianti sportivi.
2. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incentiva la valorizzazione degli impianti sportivi, con iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Articolo 4

Classificazione degli impianti sportivi

1. Ai fini del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali sono così classificati:
 - a) **impianti di rilevanza federale**, idonei allo svolgimento dell'attività agonistica, nonché impianti idonei allo svolgimento di attività dilettantistica ed amatoriale;
 - Campo Sportivo "A. Riciniello"
 - Campo Sportivo "San Carlo"
 - Palestra "Palamarina"
 - Struttura geodetica
 - b) **impianti minori**;
 - Palestrina annessa al "Palamarina"
 - c) **palestre scolastiche**
 - Palestra Scuola Media "Carducci"
 - Palestra Scuola Elementare "S. Conca".

Articolo 5

Gestione ed utilizzo degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi deve conformarsi ai principi del massimo accesso, del buon andamento e d'imparzialità.
2. Gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal Comune.

Articolo 6

Soggetti aventi diritto all'utilizzo degli impianti sportivi.

1. Possono fruire degli impianti sportivi comunali:
 - a) le scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società sportive anche in forma associata. Le Associazioni e le Società Sportive sono ammesse previo riconoscimento del C.O.N.I. e regolare iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Gaeta. Per l'utilizzo del Campo Sportivo "A. Riciniello" e del "Palamarina" sarà necessario avere almeno due anni di anzianità costitutiva e di militanza agonistica.
 - b) le cooperative sociali e di servizi o i gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali e tutti gli altri soggetti che hanno fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva, sempre che l'utilizzo sia ispirato al soddisfacimento del pubblico interesse. È fatta salva la possibilità per chiunque di utilizzare gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, nei limiti e secondo le modalità contemplate dal presente regolamento (art.13).

Articolo 7

Domanda di utilizzo degli impianti

1. Entro il mese di Giugno di ciascun anno il Comune, sulla base della programmazione delle attività sportive, pubblica sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale un avviso per l'assegnazione dell'utilizzo degli impianti sportivi disponibili.
2. La domanda deve essere redatta secondo il modulo predisposto dal Comune, eventualmente integrato in relazione allo specifico impianto da assegnare e all'attività sportiva da svolgervi.
3. La ripartizione oraria per l'utilizzo degli impianti di rilevanza federale, di cui all'art. 4, verrà pianificata utilizzando i seguenti criteri:

▪ **Campo Sportivo "A. Riciniello":**

L'utilizzo dell'impianto, per gli allenamenti, sarà riservato unicamente alle società che abbiano maturato almeno due anni di anzianità costitutiva e di militanza agonistica.

Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e diffondere la pratica sportiva mirato all'incremento dell'interesse da parte dei giovani ed in relazione alle loro esigenze l'impianto sarà riservato esclusivamente all'attività giovanile, dalla Scuola Calcio alla Categoria Giovanissimi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14:30 - 17:30.

A seguire dalle ore 17:30 alle ore 22:30 l'utilizzo sarà riservato al resto delle attività agonistiche ed amatoriali, con il seguente ordine di priorità:

- a) Squadre che partecipano ai campionati senior in ordine di importanza sportiva così come codificato dagli organi federali;
- b) Squadre che partecipano ai campionati federali giovanili juniores ed allievi;
- c) Squadre che partecipano al campionato di terza categoria e/o amatoriali.

Le Scuole calcio utilizzeranno i campetti allestiti nelle zone retrostanti entrambe le porte da calcio del campo principale negli orari dalle 14,30 alle 17.30.

Per le gare ufficiali di campionato, oltre alle squadre che, per norma federale, non possono utilizzare impianti di dimensioni e caratteristiche diverse, sarà possibile per le altre società utilizzare il campo Riciniello con almeno una propria rappresentativa, fino al raggiungimento di un numero totale massimo di otto squadre (che potranno giocare in alternanza tra loro) con ordine di priorità così come stabilito dalle norme federali.

In funzione degli spazi che si renderanno disponibili saranno valutate, dal competente Ufficio Sport comunale, le esigenze delle associazioni escluse dall'uso per gli allenamenti con modalità che dovranno, comunque, tenere conto del massimo carico di utilizzo del nuovo manto sintetico, al fine di preservare lo stesso da un'eccessiva e precoce usura che ne comprometterebbe funzionalità ed efficienza.

▪ **Campo Sportivo "S. Carlo"**

- Le squadre che, dopo la definizione degli orari di utilizzo del campo Riciniello, non riusciranno a soddisfare le esigenze correlate alle proprie attività, troveranno

collocazione presso la struttura di San Carlo con ripartizione degli spazi orari secondo le seguenti priorità:

- a) Squadre che partecipano a campionati giovanili regionali e/o provinciali
- b) Squadre che partecipano a campionati senior provinciali (3^a ctg)
- c) Squadre amatoriali

▪ **Palestra “Palamarina”**

- a) Squadre che partecipano ai vari campionati federali senior e/o giovanili.
L'utilizzo dell'impianto, per gli allenamenti, sarà riservato unicamente alle società che abbiano maturato almeno due anni di anzianità costitutiva e di militanza agonistica, con ordine di priorità così come stabilito dalle norme federali

▪ **Struttura Geodetica**

- a) Squadre che partecipano ai vari campionati federali senior e/o giovanili della disciplina sportiva della pallamano.

Gli impianti minori, di cui all'art.4, verranno assegnati con il seguente criterio:

▪ **Palestrina annessa al “Palamarina”**

- a) Associazioni sportive che svolgono attività federali (arti marziali);
- b) Attività ludico-motoria (mini-basket, mini-volley, centri anziani, diversamente abili).

4. Alla domanda va allegato un versamento/polizza fideiussoria, quale deposito cauzionale, pari al doppio delle mensilità versate nell'anno sportivo precedente. Per le Società di nuova costituzione il versamento in parola è pari al doppio delle mensilità versate, nell'anno sportivo precedente, dalla Società con il minor numero di ore.
5. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, le domande di utilizzo sporadico, di cui al successivo articolo 13, e quelle di utilizzo per periodi inferiori a trenta giorni possono essere presentate entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per l'inizio della relativa iniziativa.
6. Il Comune può stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali. Tali convenzioni dovranno stabilire anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le modalità di accertamento di eventuali danni.
7. L'utilizzo del Campo Sportivo “A. Riciniello”, da parte delle scolaresche, è limitato all'uso della pista di atletica e dei campi retrostanti le due porte da calcio del campo principale.
8. Gli Istituti scolastici che utilizzano gli impianti sportivi comunali provvedono, durante l'orario di utilizzo degli stessi, ad adottare misure idonee alla responsabilizzazione degli studenti oltre a curare la verifica del corretto utilizzo degli impianti. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, dovrà essere inviata all'Ufficio Sport del Comune

apposita richiesta del Dirigente Scolastico, con indicazione del nominativo del/i docente/i responsabile/i dell'attività sportiva, la/e classe/i e gli orari di utilizzo.

9. Gli studenti dovranno essere muniti di idonee calzature sportive al fine di evitare danni alle superfici di gioco.

Articolo 8

Scelta dell'assegnatario

1. I criteri di scelta dell'assegnatario devono garantire la massima e più diffusa fruizione da parte della collettività e delle diverse associazioni e società sportive interessate.
2. Il Responsabile del Servizio competente procede alla stipula della convenzione per l'assegnazione di utilizzo di ogni singolo impianto sportivo.

Articolo 9

Priorità di assegnazione dell'utilizzo

1. Per l'assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sarà data priorità a:
 - a) Scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Federazioni sportive,
 - c) Associazioni e Società sportive dilettantistiche, radicate nel territorio comunale o, in difetto, in quelli limitrofi, con comprovata capacità organizzativa e che partecipano ai campionati e tornei delle federazioni sportive e di enti di promozione sportiva;
 - d) Società o associazioni che svolgono attività motoria non agonistica per giovani, anziani, per diversamente abili e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.

Articolo 10

Durata di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo, fermo restando che le ore antimeridiane sono riservate agli istituti scolastici, saranno i seguenti:
 - Dal lunedì al sabato: 15:00 - 22:30
 - Domenica: 09:00 - 13:00 e 14:30 - 22:00 per l'effettuazione delle sole gare dei campionati federali.
2. L'utilizzo di ciascun impianto è riferito alla durata della stagione agonistica. Per gli impianti scolastici la scadenza annuale coincide con quella dell'anno scolastico.
3. È fatta, tuttavia, salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire una maggiore durata, comunque non superiore al triennio ovvero una minore (periodo estivo ecc...), ove ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi.

Articolo 11

Tariffe di utilizzo degli impianti

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e dovranno differenziarsi in relazione all'attività svolta dal richiedente (agonistica/amatoriale/ludico-promozionale) nonché dell'impianto utilizzato.
2. Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che svolgono servizi per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività svolte in loro favore e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, potranno godere di tariffe agevolate ovvero del loro esonero, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il mancato utilizzo degli impianti, per fatti addebitabili al Comune, determina una riduzione della tariffa con modalità definite nella manovra tariffaria.
4. Nella predisposizione del piano tariffario si dovrà tener conto della destinazione dei singoli impianti, dei costi di esercizio degli stessi in relazione alle omologazioni ed alle diverse dimensioni.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l'utilizzo dell'impianto.
6. Le Associazioni, assegnatarie dell'utilizzo degli impianti, che entro il termine stabilito non avranno provveduto al pagamento, avranno accesso alle strutture unicamente per la disputa delle sole gare ufficiali, fino alla avvenuta regolarizzazione della propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente.
7. Alle Associazioni che, all'inizio di ogni stagione agonistica, non avranno ottemperato al pagamento di eventuali residui debitori pregressi verrà inibito l'utilizzo delle strutture sportive comunali fino alla loro regolarizzazione.

Articolo 12

Utilizzo dei depositi

1. È ammesso l'utilizzo di locali ubicati negli impianti per destinarli a sede attività/deposito.
2. A tal fine, entro la stessa data di scadenza per la richiesta di utilizzo delle strutture, i soggetti interessati possono presentare istanza per l'utilizzo di locali, laddove disponibili, da destinare a sede attività/deposito.
3. Non è consentito destinare tali spazi a sede sociale.
4. L'assegnazione di tali locali sarà possibile esclusivamente ai soggetti autorizzati a svolgere attività sportiva, secondo i medesimi criteri di priorità di cui all'art. 9, e sono fruibili esclusivamente nel periodo corrispondente alla durata dell' utilizzo concesso.

5. I locali assegnati dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo di fruizione, nelle medesime condizioni di cui al verbale di ricognizione, sottoscritto all'atto della consegna degli stessi.

Articolo 13

Utilizzo sporadico degli impianti

1. Compatibilmente con il calendario di utilizzo degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere l'utilizzo sporadico delle strutture sportive comunali in favore di singoli soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta per ragioni di carattere sportivo e sociale, per attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
2. In tal caso, ove necessario, può essere disposta la sospensione temporanea delle assegnazioni di utilizzo in essere, salvaguardando le gare federali ufficiali già calendarizzate, con proporzionale riduzione della tariffa dovuta dall'assegnatario, per il periodo di mancato utilizzo.

Articolo 14

Utilizzo delle strutture sportive scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale e le attrezzature connesse esistenti, che sono parte integrante del patrimonio comunale, sono destinati in via prioritaria all'utilizzo scolastico.
2. Il Comune, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione di terzi le strutture sportive di sua proprietà, annesse alle scuole, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità didattiche.
3. Le domande di utilizzo degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate secondo le modalità di cui al presente regolamento, nonché della normativa di settore, e verranno valutate dall'ufficio competente, sentito il parere dell'Istituto scolastico.

Articolo 15

Rilascio del N.O. per l'utilizzo di impianti per attività agonistica

1. I soggetti interessati al rilascio del Nulla Osta per la disponibilità dei campi da gioco, da produrre alle Federazioni di competenza prima dell'inizio della stagione

agonistica, devono inoltrare apposita istanza indirizzata al Dirigente del Dipartimento Sport.

2. Il Dirigente di cui sopra, acquisita l'attestazione del Dirigente del Dipartimento Patrimonio circa l'agibilità e la sicurezza dell'impianto e dei servizi e strutture a corredo, nonché l'attestazione che non sono programmati interventi che potrebbero sospendere l'attività agonistica come richiesto dalle Federazioni sportive, rilascia entro 20 gg il previsto N.O..

Articolo 16

Verifica stato dei luoghi

1. L'Ufficio Patrimonio del Comune procede periodicamente e comunque, al termine della stagione sportiva e prima dell'inizio della nuova, ad una verifica dello stato dei luoghi e del permanere delle condizioni di fruibilità degli impianti sportivi.

Articolo 17

Spazi pubblicitari

1. Gli spazi pubblicitari all'interno delle strutture sono regolamentati dalla normativa in materia e dal vigente regolamento comunale.
2. È vietata la pubblicità politica, nonché i messaggi che inneggiano alla violenza e al razzismo e frasi sconvenienti in luogo pubblico.

Articolo 18

Utilizzo dell'impianto sportivo

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato assegnato in utilizzo.
2. L'accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è consentito esclusivamente agli atleti, agli allenatori, agli accompagnatori ed al personale di servizio.
3. Un responsabile qualificato dell'assegnatario d'utilizzo deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario di apertura e deve immediatamente segnalare, al personale incaricato della custodia, l'eventuale presenza di terzi non autorizzati negli spazi destinati all'attività sportiva.
4. L'installazione di attrezzature di qualsiasi tipo, necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, dev'essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, per gli impianti scolastici, previo parere dell'istituto scolastico. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi concordati con gli addetti

al servizio di custodia e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

5. Gli indumenti non possono essere depositati o, comunque, lasciati nei locali dell'impianto sportivo al termine dell'attività. Gli attrezzi mobili di proprietà dell'utilizzatore possono essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.
6. All'esterno dell'impianto devono essere apposte tabelle indicanti la proprietà **"COMUNE DI GAETA - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE"**.
7. In occasione di tutte le manifestazioni, si deve rispettare il limite massimo delle persone ammissibili secondo quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e dalle disposizioni applicabili in materia.
8. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune che ne garantisce la massima riservatezza.

Articolo 19

Obblighi dell'utilizzatore

1. L'utilizzatore deve osservare e far osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
 - b) mantenere l'impianto e i suoi accessori nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune;
 - c) evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà comunale;
 - d) evitare qualsiasi danno agli utenti e al personale addetto ai servizi e a quelle connesse.
2. L'utilizzatore è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive.
3. Sono a carico del Comune esclusivamente gli oneri e gli atti amministrativi afferenti il rilascio dell'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.
4. L'utilizzatore è, altresì, obbligato a:
 - a) comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli istruttori, dei tecnici e degli altri addetti;
 - b) custodire la proprietà affidategli, impedendo manomissioni, danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;

- c) presenziare in qualsiasi momento all'attività di utilizzo delle strutture allo scopo di impedire ogni sorta di danneggiamento e, nel caso, denunciare i responsabili.
5. L'utilizzatore è responsabile della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti.
 6. L'utilizzatore è tenuto a segnalare al Comune ed al personale addetto ai servizi di custodia, senza indugio, ogni danno alle persone, alle strutture e agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo fruitore della struttura.
 7. L'utilizzatore assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, dei propri tesserati.
 8. L'utilizzatore non può, in alcun modo, alienare o distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'utilizzo.
 9. L'utilizzatore non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture, non previste dalla convenzione, senza il previo consenso del Comune.

Articolo 20

Installazioni particolari

1. Per manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non ordinariamente presenti nell'impianto, l'utilizzatore provvede, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. L'utilizzatore presenta, unitamente alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, l'utilizzatore deve dare comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto sportivo.

Articolo 21

Controlli e verifiche

1. Il Comune può controllare, in ogni momento e senza alcuna formalità, le modalità di utilizzo dell'impianto a mezzo di propri operatori, che hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni che ritengono opportune, anche con riferimento al funzionamento e alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni utilizzati.
2. I controlli e le verifiche possono essere effettuati liberamente, senza formalità o preavvisi.
3. Il personale del Comune, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi e, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole per verifiche e controlli e ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e all'attività che vi si svolge.

Articolo 22

Sospensione dell'assegnazione di utilizzo

1. L'Amministrazione comunale può modificare, in qualsiasi momento, gli orari e i turni assegnati con gli atti di utilizzo, ove ciò si renda necessario per esigenze dell'Istituto scolastico ovvero per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi oppure per ragioni tecniche di manutenzione o di interesse pubblico. In tal caso, essa provvede a comunicare tempestivamente le relative variazioni all'utilizzatore cui nulla è dovuto, salva la riduzione della tariffa in proporzione al periodo di mancato utilizzo.
2. Il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'utilizzo dell'impianto sportivo qualora sia necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione in precedenza non prevedibili né programmabili, dandone tempestiva comunicazione.
3. La sospensione è prevista, inoltre, qualora si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili ad insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
4. La sospensione è altresì disposta per negligenza e grave inadempimento dell'utilizzatore.
5. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto all'utilizzatore, salva, ad eccezione di quanto contemplato nel comma 4, la decurtazione della tariffa di utilizzo ovvero del canone di gestione in proporzione al periodo di mancata disponibilità.

Articolo 23

Decadenza e revoca

1. Il Comune, previa diffida e invito a controdedurre con termine non inferiore a dieci giorni, dispone la decadenza dall'utilizzo a seguito di gravi violazioni delle disposizioni di legge, del presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni.
2. Il Comune può dichiarare la decadenza di diritto per ritardato o mancato pagamento della tariffa di utilizzo, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare in possesso dell'impianto, potrà procedere alla revoca dell'assegnazione di utilizzo.

Articolo 24

Recesso

1. L'utilizzatore può rinunciare all'impianto per gravi e comprovati motivi, dandone preavviso all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro un termine che non può comunque essere inferiore a trenta giorni.
2. In caso di suo recesso, l'utilizzatore non può pretendere il rimborso di quanto anticipatamente corrisposto o altre indennità ed è, comunque, tenuto a corrispondere la tariffa dovuta fino al momento di effettiva cessazione dell'utilizzo.

Articolo 25

Garanzie

1. A garanzia dei propri obblighi e delle proprie responsabilità, l'utilizzatore deve prestare, al momento della sottoscrizione della convenzione, le seguenti garanzie:
 - deposito cauzionale pari al doppio delle mensilità versate nell'anno sportivo precedente.
Per le Società di nuova costituzione il versamento in parola è pari al doppio delle mensilità versate, nell'anno sportivo precedente, dalla Società con il minor numero di ore.
Per le assegnazioni di utilizzo di modesta rilevanza è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stabilire forme più semplificate di garanzia.
Le società e le associazioni sportive che svolgono attività sportive sono comunque tenute ad assicurare i propri associati secondo le vigenti disposizioni di legge e dell'ordinamento sportivo.

Articolo 26

Destinazione dei proventi

1. Le entrate derivanti dai corrispettivi, dalle tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo devono essere destinate prevalentemente:
 - a) alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e all'adeguamento degli impianti sportivi comunali;
 - b) all'acquisto di attrezzature sportive;
 - c) ai costi di gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune;
 - d) alla promozione delle attività sportive.

Articolo 27

Modalità e criteri per le assegnazione orarie

1. Gli orari di utilizzo degli impianti dovranno tener conto dei seguenti parametri in ordine prioritario:
 - *anzianità di affiliazione al CONI ed alle rispettive Federazioni sportive;*
 - *campionati federali da svolgere;*
 - *numero di squadre regolarmente iscritte ai vari campionati federali;*
 - *numero dei tesserati al settore agonistico delle rispettive Federazioni sportive.*Tali parametri dovranno essere certificati dalla seguente documentazione:
 - *atto costitutivo dell'Associazione;*
 - *Copia dell'iscrizione ai campionati federali opportunamente vistata dalla Federazione;*
 - *Tabulato federale dei tesserati relativo alla stagione precedente a quella per cui si chiede l'assegnazione degli orari.*
2. In base alla documentazione acquisita ed in relazione a quanto stabilito dagli artt. 4 e 7 del presente Regolamento, l'Ufficio Sport provvederà attraverso apposita determina dirigenziale alla ripartizione oraria per l'utilizzo degli impianti.

Articolo 28

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di settore e, in particolare alle legge 517/1977 e n°23/1996 per gli impianti sportivi scolastici, alla normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n°163/2006 e s.m.i., alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI, nonché alla disciplina regionale.

Articolo 29

Norme transitorie

1. I rapporti di utilizzo in atto cessano decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero al termine della stagione sportiva in corso, salva possibilità della Giunta comunale di prorogare, per eccezionali ragioni, le convenzioni in atto.

2. I locali attualmente in uso da parte di Società Sportive devono essere rilasciati liberi da cose entro il 30 giugno 2017.

Articolo 30

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Albo della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono pertanto abrogate.